



**BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS" A
TITOLO DI INDENNIZZO FORFETTARIO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
ITTIOFAGA ALLE PRODUZIONI DELL'ACQUACOLTURA
(Regolamento (UE) 717/2013; articolo 28 L.R. 50/1993; DGR 945 del 14/07/2020)**

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 717/2014 e s.m.i.;
- L. 24 dicembre 2012 n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea;
- L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26;
- L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28;
- Titolo V – articoli da 16 a 20 del Regolamento di attuazione Allegato A al Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 e s.m.i.;
- DGR 945 del 14 luglio 2020 "Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993"

2. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento per l'anno 2021 per il presente bando è quantificato in € 100.000,00, come stabilito al punto 2 lettera b) della DGR n. 1515 del 02/11/2021 ad oggetto "Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2021 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14/07/2020)".

3. Obiettivi

Il presente bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993, all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese che esercitano attività di piscicoltura in forma estensiva nel territorio della regione Veneto, a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione, nell'anno precedente a quello del bando, dovuta alla presenza di avifauna protetta ittiofaga, e per i costi della prevenzione e protezione delle produzioni nei confronti delle stesse specie ittiofaghe, in forma eventualmente complementare all'aiuto erogato per la medesima annualità in adesione alla Misura 2.54 del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca, ai sensi del Reg. (UE) 508/2014, art. 54), di cui alla DGR n. 1109 del 09 agosto 2021.

4. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le imprese di acquacoltura che esercitano attività di piscicoltura di tipo estensivo nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Si applicano i seguenti criteri generali di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente:

- Il richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi regionali e ai contributi al settore della pesca e acquacoltura;
- essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale;
- sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese connesse a persone che ricadano in una o più delle situazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

5. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi relativi all'attività di allevamento ittico di tipo estensivo in acque interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Il contributo erogato si configura come compensazione forfettaria annuale, riferita all'anno precedente a quello di riferimento del bando, del danno economico ricadente sull'impresa conseguente alla sottrazione di prodotto ittico delle specie di interesse commerciale da parte dell'avifauna ittiofaga presente in forma stanziale o stagionale nel territorio regionale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Cormorano e al Marangone minore.

I criteri minimi per l'ammissibilità alla contribuzione sono:

- allevamento in essere in modalità estensiva di specie ittiche di interesse commerciale su superfici acquee interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia, di estensione minima di 20 ha;
- adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell'azienda;
- comprovata attività di semina di specie ittiche di interesse commerciale nelle superfici destinate all'allevamento estensivo nelle due annualità antecedenti quella di riferimento del bando (es: per il bando 2021, l'annualità di riferimento è il 2020, le semine sono riferite al biennio 2018-2019).

6. Documentazione da presentare in sede di istanza

In aggiunta alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, in sede di istanza il richiedente deve presentare:

- autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa al dato di fatturato per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro al netto dell'IVA, riferito all'anno per cui si richiede il contributo forfettario, che corrisponde all'anno precedente a quello del bando - per il bando 2021 l'anno di riferimento è il 2020

(produzioni nette vendute suddivise per specie espresse in chilogrammi e ricavi della vendita al netto dell’IVA espressi in Euro);

- autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa ai dati stagionali di semina delle specie ittiche di interesse commerciale nelle aree di allevamento estensivo riferiti ai due anni precedenti quello di riferimento (per l’anno di riferimento 2020, semine 2018 e 2019). In sede di dichiarazione, si deve specificare, per ciascuno dei due anni, le specie acquisite per la semina, il quantitativo per ciascuna specie, nominativo/i di eventuali fornitori esterni, il tutto come risultante dai pertinenti registri di allevamento e dalla relativa documentazione sanitaria;
- autodichiarazione relativa all’estensione e localizzazione delle superfici acquee di pertinenza dell’azienda adibite a allevamento estensivo, con allegate geometrie georeferenziate (shape files);
- autodichiarazione relativa all’adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell’azienda.

7. Entità e limiti dell’aiuto regionale

I contributi complessivamente attribuiti a fronte di tutte le istanze risultate ammissibili all’istruttoria amministrativa e tecnica da parte di AVEPA sono determinati, a partire dal calcolo della compensazione eseguito con le modalità di seguito illustrate, nei limiti delle risorse stanziato di cui al punto 2, con conseguente riduzione proporzionale del contributo per ogni singolo beneficiario. Il contributo forfettario riconoscibile per beneficiario è comunque fissato nella misura massima di Euro 10.000,00.

L’importo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* per singolo beneficiario per il comparto della pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) 717/2014 e s.m.i., pari ad € 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima azienda nell’arco di tre esercizi fiscali (ed € 200.000,00 per quanto riguarda il *de minimis* generale). A tale proposito, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti *de minimis* non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

L’aiuto forfettario in regime “*de minimis*” di cui al presente bando costituisce un contributo integrativo rispetto all’eventuale compensazione riconosciuta in applicazione della Misura 2.54 del FEAMP di cui alla DGR 1109 del 09.08.2021, applicandosi alla quota parte eccedente il massimale del 30% del valore della produzione annuale di cui alla suddetta Misura.

Il contributo è calcolato in base alla formula di seguito riportata, fatto salvo il rispetto del tetto massimo pari al 70% del valore della produzione annuale:

$$C=VP \times (UI+HD)$$

VP: valore della produzione annuale dell’impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo, riferito all’anno 2020, per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro al netto dell’IVA;

UI: parametro legato alla comprovata presenza nelle aree di acquacoltura di interesse nei periodi autunnale e invernale di specie di uccelli ittiofagi (Marangone minore, Nitticora,

Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Falco pescatore, Cormorano, Airone cenerino). Il valore di questo parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base alla presenza regolare e significativa delle specie di uccelli ittiofagi, stabilito dalla Struttura regionale competente in materia di biodiversità sulla base dei dati Natura 2000, ovvero da pubblicazioni e relazioni tecnico scientifiche o di parere di istituti di ricerca (es ISPRA, CNR, Università). Detto parametro valutato per macroarea omogenea (es: Delta del Po, Laguna nord di Venezia, Laguna sud di Venezia, Laguna di Caorle, ecc) per sarà oggetto di comunicazione successiva ad AVEPA da parte della Direzione regionale competente;

HD: estensione della superficie complessiva dell'azienda destinata ad acquacoltura estensiva parametrata rispetto alla superficie acquea totale della macroarea omogenea di cui al parametro UI di cui sopra.

8. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 30 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima e alle autodichiarazioni e documentazione tecnica descritte al precedente punto 6. Dette autodichiarazioni e documentazione tecnica sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

9. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente il contributo concedibile calcolato in applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione e liquidazione.

10. Limitazioni

Al presente bando si applicano le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione e s.m.i.

11. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità e pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di carattere tecnico contenute nella domanda di aiuto su un campione di non meno del 30% delle istanze, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato.

AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.

12. Monitoraggio

Entro il 30 luglio 2022 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime "de minimis", nonché i dati relativi agli interventi finanziati.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente e in particolare alla legge regionale n. 40/2003. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall'Organismo Pagatore medesimo per il procedimento alla misura 4.1.1. del PSR 2014-2020, nonché agli "indirizzi procedurali generali" del PSR 2014-2020 approvati con DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017. Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni, saranno fissate con atto del Direttore regionale competente.